

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AGLI AZIONISTI

Agli Azionisti della società CHIANCIANO SALUTE S.p.A.

Premessa

Lo scrivente collegio sindacale nell'attuale composizione è stato nominato con delibera assembleare del 20 dicembre 2022, e a decorrere da quella data ha svolto sia le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, sia la funzione di revisione contabile prevista dall'articolo 2409-bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato in data 15 marzo c.a., ha predisposto il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e lo ha trasmesso a questo collegio in data 13 giugno c.a.. Il Presente bilancio è stato predisposto nel maggior termine dei 180 giorni per le motivazioni esposte dal Consiglio nella riunione del 26 aprile c.a..

Il Collegio ha rinunciato ai termini previsti dalla legge.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c."

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Società Chianciano Salute S.p.A. (di seguito anche "Società") costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Richiamo di informativa –Utilizzo delle deroghe contabili

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti ad illustrare le motivazioni della sospensione degli ammortamenti consentita attraverso la L. n. 25/2022, di conversione del d.l. n. 4/2022 (cosiddetto "Sostegni-ter"), ed in virtù dell'estensione operata dall'articolo 3, comma 8, D.L. 198/2022 (c.d. "Milleproroghe 2023") poi convertito con modificazioni nella L. 14/2023 anche con riguardo ai bilanci dell'esercizio 2023.

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo relativo ai Crediti commerciali, evidenziando che in riferimento ai crediti commerciali verso le varie ASL territoriali, non abbiamo ricevuto risposta alle lettere di conferma saldi al 31 dicembre 2023.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio

L'Organo amministrativo, è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Organo Amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. L'amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Il nostro obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera e), del d.lgs. 39/10

Gli Amministratori della Società Chianciano Salute S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2023, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società Chianciano Salute S.p.A. al 31 dicembre 2023 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del d.lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

L'attività del Collegio nell'attuale composizione si è costantemente ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 2403 E SS. C.C.

Il Collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Determinazioni dell'Amministratore Unico e, sulla base delle informazioni disponibili, può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale, e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.


Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, invitando a porre in essere adeguati interventi per riportare la gestione in equilibrio.

La Società si è avvalsa della sospensione degli ammortamenti applicabile anche sull'esercizio 2023, in virtù dell'estensione operata dall'articolo 3, comma 8, D.L. 198/2022 (c.d. "Milleproroghe 2023") poi convertito con modificazioni nella L. 14/2023.

Come già illustrato nella relazione al bilancio emessa da quest'organo, la società negli esercizi 2021 e 2022 ha riportato perdite rilevanti, e ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 23/2020, abbiamo predisposto prima dell'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 le osservazioni di nostra competenza ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c., con riferimento alle informazioni fornite dall'Amministratore Unico, prendendo atto dei suoi contenuti e dell'intenzione manifestata di potersi avvalere delle sospensioni previste dal menzionato art. 6 del d.l. n. 23/2020.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, il Collegio pur non avendo osservazioni particolari da riferire, ribadisce l'invito all'Amministratore e soci, in considerazione del fatto che l'azienda opera sempre più con il settore pubblico, di valutare l'opportunità di dotarsi del modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.



In riferimento alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., di cui abbiamo dato dettagli nella nostra relazione al precedente esercizio, il Collegio fa presente che in data 09/05/2024 il Tribunale delle Imprese di Firenze, viste le rinunce agli atti del giudizio, accettate da tutte le parti che vi hanno interesse, visto l'art. 306 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge, ma dallo stesso è stata svolta una revisione contabile limitata sulla situazione economico patrimoniale della società redatta alla data del 31/03/2024, al fine di ravvisare l'inesistenza di elementi che impedivano il rilascio di garanzie di Avallo a favore della Società SIMSAT Srl, come deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 03 giugno c.a..

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c..

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota Integrativa, invitando comunque gli stessi ad adoperarsi al ripianamento delle perdite sopportate anche prima dello spirare degli effetti sospensivi dei provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c..

Napoli, 14 giugno 2024

IL COLLEGIO SINDACALE

(dr Luca Fusco)

(dr. Ciro Cennamo)

(rag. Michele Cimmino)

